

Prot.: 22397

Firenze, 29/04/2022

AVVISO DI CONCORSO

per l'assegnazione della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 11 nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) già ubicata in Via Melone 106 – Località Melone vacante di titolare

I - OGGETTO E CONDIZIONI

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli riconosciuta l'utilità e l'opportunità nell'interesse pubblico, ha deciso di dare in gestione la rivendita ordinaria n. 11 di II categoria vacante di titolare nel Comune di Santa Maria a Monte (PI) e all'uopo viene bandito, con il presente avviso, l'apposito Concorso previsto dall'art. 25 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958 e della Legge n. 1219 del 14 ottobre 1960.

La zona nella quale deve essere ubicato l'esercizio è così delimitata:

“tutti i locali commerciali idonei ubicati su entrambi i lati di via Melone nel tratto compreso fra il civico 70 ed il civico 112 in località Melone nel comune di Santa Maria a Monte (PI)”.

Il Concorso è riservato alle seguenti categorie di persone, che possono disporre del locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio di questo Ufficio dei Monopoli:

- a) profughi già intestatari di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza, ovvero, in caso di decesso del profugo, coniuge o uno dei figli; il concorrente che rientra in questa categoria avrà diritto all'assegnazione solo se non ha già conseguito in Italia la gestione di tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualità di profugo già intestatario di rivendita nel territorio di provenienza;
- b) invalidi di guerra, orfani di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
- c) decorati al valor militare, ciechi civili, altri profughi, mutilati ed invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 40%, vedove di caduti sul lavoro.

Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).

Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria, sarà preferito nell'ordine che segue:

- 1) chi somma almeno due titoli di cui alle lettere a) b) e c) ;
- 2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
- 3) chi può disporre del locale riconosciuto preferibile, per il funzionamento della rivendita, secondo le disposizioni emanate dall'Agenzia.

Il locale deve trovarsi nella zona indicata dal presente avviso, a distanza non inferiore a 300 metri dalle più vicine rivendite già esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità alla pubblica via (salvo si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita. I locali saranno presi in esame allo stato in cui si trovano alla data di scadenza del presente bando. Quelli di nuova

costruzione, per essere presi in considerazione, devono essere completi nelle loro strutture anche se non sono ancora rifiniti o pavimentati. La domanda deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione con la via ed il numero civico o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Si avvisa fin d'ora che mancando tale elemento identificativo, la domanda sarà considerata nulla. Inoltre ai sensi della circolare n. 04/615000 del 16/05/1996 e successive modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l'indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità.

Il vincitore del Concorso verrà nominato gestore della rivendita per una durata non superiore ai nove anni e alla scadenza potrà essere confermato di novennio in novennio.

II - TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al Concorso occorre far pervenire entro le ore 12.00 del 15 giugno a questo indirizzo **“Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Toscana – Sede di Firenze – Piazza della Repubblica n. 6 – 50123 FIRENZE”** domanda su carta da bollo da € 16,00 la quale deve contenere le seguenti dichiarazioni fatte sotto la personale responsabilità del concorrente:

- 1) generalità, luogo e data di nascita, residenza del concorrente e sua sottoscrizione;
- 2) ubicazione del locale nel quale si intende installare la rivendita, precisandone la via ed il numero civico o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci;
- 3) categoria o categorie a cui il concorrente appartiene tra quelle indicate nel paragrafo I, precisando, se profugo, il territorio di provenienza e, ove già intestatario di rivendita di generi di monopolio, anche gli estremi della relativa licenza o del documento ufficiale in base al quale può comprovare tale qualifica, di non avere beneficiato di assegnazione di tabaccheria ai sensi dell'art. 8 della L. 173/58 (profugo già intestatario di licenza nel territorio di provenienza);
- 4) carico di famiglia diretta. Per famiglia diretta s'intende il coniuge, i figli (limitatamente ai figli di età minore ed a quelli maggiorenni ancora a carico o permanentemente inabili al lavoro) ed i genitori, tutti conviventi; il riconoscimento del carico di famiglia diretta del concorrente verrà effettuato secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti dello Stato;
- 5) dichiarazione che il concorrente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, e nella situazione di cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, e che si impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata Legge n. 1293/57.

L'offerente deve inoltre dichiarare l'eventuale sussistenza a proprio carico di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo, singolo o cumulativo, superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (pari attualmente a € 5.000) definitivamente accertate o



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT V - TOSCANA E UMBRIA

Ufficio dei Monopoli per la Toscana

risultanti da sentenze non più impugnabili (somme dovute a titolo di tributi erariali ovvero debiti di natura assistenziale e previdenziale divenuti definitivi ed esigibili). In presenza di carichi fiscali superiori alla soglia minima di cui sopra, all'eventuale aggiudicazione potrà seguire la stipula dell'atto di concessione solo previa regolarizzazione degli stessi. Per regolarizzazione si intende il pagamento integrale del debito, l'esistenza di un piano di rateazione regolarmente approvato, ovvero la sospensione giudiziale o amministrativa del carico medesimo.

- 6) di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli per la Toscana presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 3) e al punto 6) sono richieste a pena di nullità della domanda.

III - DECISIONE

La graduatoria dei concorrenti sarà formata da questo Ufficio dei Monopoli per la Toscana.

Il concorrente che in base alle dichiarazioni rese nella domanda sarà riconosciuto provvisto di titoli prevalenti dovrà esibire, nel termine perentorio di trenta giorni dall'invito fattogli da questo Ufficio dei Monopoli per la Toscana i seguenti documenti, nonché tutti gli altri eventualmente richiesti:

- a) documento atto a provare il possesso del requisito in base al quale viene effettuata l'assegnazione e cioè:
 - 1) se profugo già intestatario di rivendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza: attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal Prefetto della provincia di residenza, nonché licenza in originale o in copia autenticata o fotografica oppure altro documento ufficiale, con esclusione di atti di notorietà, integrata da: certificato di morte del profugo e stato di famiglia, se il concorrente è coniuge o figlio di profugo già titolare di rivendita. Il concorrente dovrà inoltre esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che egli non ha conseguito nel territorio nazionale il conferimento di una tabaccheria in virtù del titolo preferenziale connesso con la qualifica di profugo già intestatario di rivendita. Qualora trattasi di coniuge o figlio di ex titolare, in detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovrà essere altresì precisato che del beneficio anzidetto non ha usufruito altro appartenente allo stesso nucleo familiare;
 - 2) se invalido o orfano o vedova di guerra o appartenente a categoria equiparata per legge: decreto di concessione della pensione, in originale o in copia autenticata, ovvero apposito certificato rilasciato dalla Direzione Generale delle Pensioni di Guerra o dalle Amministrazioni di provenienza; oppure dichiarazioni di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;



AGENZIA ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT V - TOSCANA E UMBRIA

Ufficio dei Monopoli per la Toscana

- 3) se decorato: brevetto di decorazione al valor militare in originale o in copia autenticata, ovvero documento di concessione della decorazione;
 - 4) se cieco civile: certificato rilasciato dall'INPS;
 - 5) se invalido del lavoro o vedova di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.). Per l'invalido il certificato dovrà altresì attestare la percentuale di riduzione della capacità lavorativa.
- b) documento comprovante la piena disponibilità del locale offerto con idonea documentazione che attesti la regolarità urbanistico-edilizia, nonché la relativa destinazione d'uso commerciale e propriamente:
- 1) se trattasi di locazione o sub-locazione: contratto debitamente registrato del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;
 - 2) se trattasi di proprietà: il certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria, ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato.

I documenti potranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero, nei casi ammessi dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, avvalendosi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà.

IV - DECADENZA

Decade dall'assegnazione della rivendita:

- a) chi non produca i documenti richiesti nel termine assegnato;
- b) chi abbia fatto, con la domanda, dichiarazioni non rispondenti al vero;
- c) chi non sia comunque in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando;
- d) chi rinunci all'assegnazione prima dell'immissione in servizio;
- e) chi non consegna entro i sei mesi successivi all'assegnazione della titolarità della rivendita il certificato di idoneità professionale di cui capo II, n. 6.
- f) il concorrente per il quale venga accertata la sussistenza di violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'Erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili, non regolarizzate come sopra indicato.

V - NOTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RIVENDITA

Ciascun concorrente riceverà notizia dell'assegnazione, attraverso notifica nel proprio domicilio, e della integrale delibera dell'Ufficio dei Monopoli per la Toscana che comprenderà anche la graduatoria dei concorrenti.

Verificandosi decadenza dell'assegnatario, per uno dei casi previsti al paragrafo IV, la rivendita sarà assegnata, ai sensi del D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, in linea gradatamente successiva agli

altri concorrenti compresi nella graduatoria, ai quali sarà parimenti notificato il nuovo provvedimento.

In caso di deserzione o infruttuosità del concorso si procederà all'assegnazione ai sensi della Legge 23 luglio 1980, n. 384.

VI - PROPOSIZIONE DEI RICORSI

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 30 giorni dalla data di notifica, ricorso gerarchico in bollo indirizzato alla Direzione Territoriale V Toscana e Umbria sede di Firenze – via Foggini n. 18 – 50100 Firenze o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93



AD M

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT V - TOSCANA E UMBRIA

Ufficio dei Monopoli per la Toscana

MODELLO DELLA DOMANDA (da riprodurre su carta da bollo € 16,00)

Io sottoscritto (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dell'offerente, telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata) chiedo di partecipare al concorso per l'assegnazione della rivendita di generi di monopolio n. nel Comune di e pertanto dichiaro, sotto la mia personale responsabilità:

- 1) che in caso di assegnazione potrò disporre del locale (*) sito in via..... n. del Comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957(1) o nella situazione in cui all'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980(2), obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18(3) della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957.

Dichiaro altresì che non sussistono a mio carico violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l'erario o verso l'Agenzia della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili (salvo che siano stati già estinti o concordati con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dei piani di rientro).

- 2) di appartenere alla categoria in quanto (precisare la categoria e il titolo);
- 3) di avere il seguente carico di famiglia diretta:
- 4) di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli per la Toscana presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Firma.....

(*) L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzia il locale proposto.

oooooooooooooooo

(1) Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 6 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 6) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 7) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 8) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 9) sia stato rimosso dalla qualità di gestione o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione; 9 bis) non abbia conseguito, entro 6 mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

(2) Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 384 del 23 luglio 1980, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, non può gestire una rivendita chi: 1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'interessato ne abbia rimosso la causa.